



# Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



## Documenti - 2

**ESTRATTO SENTENZA DELLA CORTE  
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO:  
ASSOCIAZIONE RELIGIOSA LOCALE  
DI TAGANROG E ALTRI C. RUSSIA  
DEL 7 GIUGNO 2022**

**L'Europa delle  
fedi e dei diritti**  
Frammenti discorsivi  
per una identità plurale

D. Romano - G. Casuscelli  
P. Annicchino - G. Courtens  
L. Leo - F. Ratto Trabucco  
F. Margiotta Broglio - G. Cimbalo  
M. L. Tacelli - A. Bernardo  
F. Rescigno - S. Baldassarre

**ESTRATTO SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO:  
ASSOCIAZIONE RELIGIOSA LOCALE  
DI TAGANROG E ALTRI C. RUSSIA  
DEL 7 GIUGNO 2022  
TRADUZIONE IN ITALIANO NON UFFICIALE**

**Doveri di carattere generale delle autorità governative nei confronti  
dei gruppi religiosi**

§ 185. La Corte ribadisce che, per adempiere al loro dovere di sostenere il diritto alla libertà di religione in società democratiche in cui coesistono diverse religioni all'interno di una stessa nazione, gli Stati hanno la responsabilità di garantire, in modo neutrale e imparziale, la professione delle diverse religioni, fedi e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire a mantenere l'ordine pubblico, l'armonia e la tolleranza religiosa, anche nei rapporti tra i fedeli di diverse religioni, fedi e credenze. Poiché agli Stati non è consentito valutare la legittimità delle credenze religiose o i modi in cui tali credenze sono espresse, il ruolo delle autorità non è quello di rimuovere la causa delle tensioni eliminando il pluralismo, bensì di garantire che i gruppi concorrenti si tollerino reciprocamente (si veda *Ibragim Ibragimov e altri*, citato sopra, § 90, con ulteriori riferimenti).

§ 241. La Corte rimanda a una sintesi dei principi generali in materia di scioglimento coatto delle associazioni di cui ai paragrafi 149 e 150. Sottolinea che il diritto dei fedeli alla libertà di religione comprende il presupposto che ai fedeli sia permesso di associarsi liberamente, senza interventi arbitrari da parte dello Stato, e che, affinché lo scioglimento di un'organizzazione religiosa esistente sia considerato "necessario in una società democratica", sono richiesti motivi molto seri (si veda *Centro Biblico della Repubblica Chuvash*, citato sopra, § 54). Ribadisce inoltre che il principio di effettività, un principio generale della Convenzione che sta alla base di ogni disposizione della Convenzione a tutela di un diritto umano, richiede che tutti i diritti umani in essa sanciti e garantiti siano protetti in modo pratico ed efficace e non in modo teorico o fittizio.

§ 254. Considerati gli elementi di cui sopra e la sequenza degli eventi, la Corte ritiene che lo scioglimento forzato di tutte le associazioni religiose dei Testi-

moni di Geova in Russia non sia stato semplicemente l'esito di una obiettiva applicazione delle disposizioni di legge, ma abbia rivelato una politica di intolleranza da parte delle autorità russe nei confronti delle attività religiose dei Testimoni di Geova, volta sia a indurre i Testimoni ad abbandonare la loro fede sia a impedire ad altri di aderirvi. La formulazione eccessivamente ampia della legislazione sull'estremismo utilizzata per sciogliere le comunità dei Testimoni di Geova in tutta la Russia, l'interruzione delle loro riunioni religiose, la confisca delle loro pubblicazioni religiose, le perquisizioni nelle loro case e nei luoghi di culto, la sorveglianza da parte dei servizi di sicurezza e altre forme di interferenza nelle loro pratiche religiose contribuiscono a confermare tale conclusione. La Corte ribadisce che il rispetto della diversità religiosa rappresenta senza dubbio una delle sfide più importanti da affrontare oggi; per questo motivo, le autorità devono percepire la diversità religiosa non come una minaccia, ma come una fonte di arricchimento (si veda *İzzettin Doğan e altri*, citato sopra, § 109). Cercando di reprimere le attività religiose dei Testimoni di Geova così come hanno fatto, le autorità russe non hanno agito in buona fede e hanno violato il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato nei confronti della religione dei Testimoni di Geova.

### **Scioglimento coatto di un ente religioso**

§ 149. La Corte osserva innanzitutto che l'ingerenza in questione è consistita nello scioglimento della religione che è qui parte ricorrente e nel divieto delle sue attività e delle sue pubblicazioni religiose, con effetto immediato; misure dure che comportano gravi conseguenze per i fedeli (si veda *Centro Biblico della Repubblica Chuvash c. Russia*, no. 33203/08, § 54, 12 giugno 2014).

Una misura così drastica come lo scioglimento forzato sarebbe giustificata solo nei casi più gravi, poiché le eccezioni ai diritti alla libertà di religione e di associazione devono essere interpretate in modo rigoroso, e solo ragioni convincenti e impellenti possono giustificare restrizioni a tale libertà (si veda *Testimoni di Geova di Mosca e altri*, sopra citati, §§ 102 e 108, e *Associazione Rhino e altri c. Svizzera*, no. 48848/07, § 62, 11 ottobre 2011, con ulteriori riferimenti).

§ 186. Come in un precedente caso riguardante lo scioglimento forzato della congregazione dei Testimoni di Geova di Mosca, la Corte rileva che un divieto generalizzato delle attività di una comunità religiosa appartenente a una nota confessione cristiana è un evento straordinario (si veda *Testimoni di Geova di Mosca e altri*, citato sopra, § 155). È ancora più straordinario quando tale misura

è imposta al fine di proteggere i membri di una religione maggioritaria dai tentativi fatti per convincerli pacificamente della superiorità di una religione minoritaria (si vedano i paragrafi 153-156). Il libero scambio di idee è ciò che caratterizza una società democratica. Come ha affermato la Corte, democrazia non significa semplicemente che le opinioni della maggioranza devono sempre prevalere: è necessario raggiungere un equilibrio che garantisca un trattamento equo delle persone appartenenti a minoranze e che eviti qualsiasi abuso derivante dall'essere in una posizione dominante (si veda *İzzettin Doğan e altri*, sopra citato, § 109).

§ 187. [...] Avendo avviato e condotto il procedimento per estremismo in assenza di qualsiasi prova di odio o di violenza da parte dei ricorrenti, le autorità russe non hanno agito in buona fede e hanno violato il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato nei confronti dell'organizzazione religiosa dei ricorrenti (si veda *Kuznetsov e altri c. Russia*, n. 184/02, § 74, 11 gennaio 2007; *Membri della Congregazione Gldani dei Testimoni di Geova e altri c. Georgia*, n. 71156/01, §§ 131 e 132, 3 maggio 2007; e *Testimoni di Geova di Mosca e altri*, sopra citato, § 157). Ciò è anche incompatibile con il principio di efficacia, il quale richiede che le eccezioni ammissibili al diritto alla libertà di associazione siano interpretate in senso restrittivo, in modo da fornire una protezione concreta ed efficace a tale libertà (si vedano *Sidiropoulos e altri*, sopra citata, § 38, e *Demir e Baykara c. Turchia* [GC], n. 34503/97, § 146, 34503/97, § 146, ECHR 2008).

### **Proclamare la superiorità della propria religione rispetto a un'altra (hate speech/estremismo)**

§ 153. La Corte ribadisce che la preferenza per la propria religione, la percezione di essa come unica e vera o come "spiegazione superiore dell'universo" è una componente fondamentale per quasi tutti i movimenti religiosi, così come la definizione delle altre fedi come "false", "sbagliate" o "che non conducano alla salvezza" (si veda *Ibragim Ibragimov e altri c. Russia*, nn. 1413/08 e 28621/11, §§ 116-17, 28 agosto 2018). Proclamare la superiorità di un particolare dogma religioso o di una concezione della vita è un aspetto essenziale del legittimo esercizio del diritto di cercare di convertire gli altri mediante una persuasione non coercitiva che gode della protezione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione (si veda *Kokkinakis*, sopra citato, § 48, e *Larissis e altri c. Grecia*, 24 febbraio 1998, §§ 51 e 59, Rapporti 1998 I). In assenza di espressioni volte a incitare o giustificare la violenza o l'odio basati sull'intolleranza religiosa, qualsiasi ente religioso o singolo fedele

ha il diritto di proclamare e difendere la propria fede come vera e superiore alle altre e di impegnarsi in dibattiti e critiche religiose cercando di dimostrare la verità della propria e la falsità dei dogmi o delle credenze altrui (si veda, *mutatis mutandis*, *Gündüz c. Turchia*, n. 35071/97, § 51, CEDU 2003 XI).

§ 154. Il Tribunale regionale ha attribuito un peso significativo al fatto che i sacerdoti e i fedeli ortodossi si siano sentiti offesi dai testi dei Testimoni di Geova. La Corte ribadisce che, in una società pluralista e democratica, coloro che esercitano il loro diritto alla libertà di religione, sia come membri di una maggioranza religiosa che di una minoranza, non possono ragionevolmente evitare l'esposizione a idee che possano offendere, scioccare o turbare. Devono tollerare e accettare che altri neghino il loro credo religioso e persino diffondano dottrine ostili alla loro fede (si vedano *Otto Preminger Institut c. Austria*, 20 settembre 1994, § 47, Serie A n. 295 A, e *Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, n. 69317/14, § 81, 30 gennaio 2018). Le persone religiose possono sentirsi sinceramente offese dalle affermazioni secondo cui un'altra religione sia superiore alla loro. Tuttavia, il fatto che un'osservazione possa essere percepita come offensiva o ingiuriosa da parte di particolari individui o gruppi non significa che costituisca "hate speech" (espressioni di odio). Sebbene tali sentimenti siano comprensibili, non possono di per sé porre dei limiti alla libertà di espressione, né tantomeno inibire il godimento della libertà di religione da parte di altri (si veda *Ibragim Ibragimov e altri*, sopra citato, § 115, e paragrafo 130).

§ 156. La sentenza del Tribunale regionale non ha individuato nei testi delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova ritenuti "estremisti" alcuna espressione che promuova la violenza, l'odio o l'intolleranza. Anche ammettendo che i testi promuovessero l'idea che la religione dei Testimoni di Geova fosse superiore alle altre o che fosse meglio essere un Testimone di Geova piuttosto che un membro di un'altra confessione cristiana, è significativo sottolineare che i testi non erano offensivi, non mettevano in ridicolo né diffamavano i non Testimoni; e non usavano termini ingiuriosi nei loro confronti o nei confronti di argomenti da loro considerati sacri (si veda *Ibragim Ibragimov e altri*, sopra citato, § 117, con ulteriori riferimenti). La Corte concorda con la Commissione di Venezia nel ritenere che non vi sia nulla di estremista nel criticare, "anche in modo aspro e irragionevole, credenze, opinioni e istituzioni, purché ciò non equivalga a sostenere l'odio contro un individuo o un gruppo" (si veda paragrafo 130). Tentare di convincere in modo pacifico gli altri della superiorità della propria religione ed esortarli ad abbandonare le "false religioni" e a unirsi a "quella vera" è una forma legittima

di esercizio della libertà di religione e di espressione che gode della protezione degli articoli 9 e 10 della Convenzione.

§ 157. Per la Corte è molto significativo che nel procedimento contro l'associazione religiosa locale di Taganrog non sia stata prodotta alcuna prova di violenza, odio o coercizione. Le attività religiose dei ricorrenti e il contenuto delle loro pubblicazioni sembrano essere stati di natura pacifica, in linea con la dottrina della nonviolenza da essi professata. Non è stato dimostrato che qualcuno, che si tratti di un membro dell'associazione religiosa locale di Taganrog o di terzi, sia stato costretto, influenzato o fatto oggetto di pressioni affinché seguisse i dettami religiosi contro la propria volontà. I tribunali non hanno individuato alcuna prova che siano stati impiegati metodi impropri per persuadere altri a preferire la religione dei Testimoni di Geova. È emerso che nessuna delle pubblicazioni vietate conteneva appelli o incitamenti alla violenza o dichiarazioni ingiuriose, diffamatorie o discriminatorie nei confronti dei membri di altre fedi.

### **Requisiti necessari per le norme penali che limitano i diritti umani**

§ 158. [...] La Corte ribadisce che è di vitale importanza che le disposizioni di diritto penale riguardanti le espressioni che fomentano, promuovono o giustificano la violenza, l'odio o l'intolleranza definiscano in modo chiaro e preciso l'ambito dei reati pertinenti e che tali disposizioni siano interpretate in modo rigoroso al fine di evitare che il potere discrezionale dello Stato di perseguire tali reati diventi troppo ampio e potenzialmente suscettibile di abusi attraverso un'applicazione selettiva (si veda *Savva Terentyev c. Russia*, n. 10692/09, § 85, 28 agosto 2018). La protezione da forme di arbitrarietà è anche un aspetto o un elemento o una funzione del principio di efficacia come norma di diritto internazionale. Tuttavia, la definizione estremamente ampia di "attività estremiste" contenuta nell'articolo 1 della legge sulla repressione dell'estremismo, che non presuppone alcun elemento di violenza o di odio, espone individui e organizzazioni alla possibilità di essere perseguiti con l'accusa di estremismo per forme di espressione o di culto del tutto pacifiche, come nel caso dei ricorrenti. Questa definizione generica di "estremismo" non solo potrebbe portare a procedimenti giudiziari arbitrari, cosa che effettivamente è successa, ma ha anche impedito a individui o organizzazioni di prevedere che la propria condotta, per quanto pacifica e priva di odio o animosità, potesse essere definita come "estremista" e censurata attraverso misure restrittive. Come ha osservato la Commissione di

Venezia, “quando le definizioni mancano della necessaria precisione, una legge come quella sull’estremismo, che tratta di diritti molto delicati [...] può essere interpretata in termini pregiudizievole” e usata impropriamente per incriminare fedeli o ministri religiosi unicamente sulla base del contenuto delle loro credenze (si vedano sopra i paragrafi 130 e 135).

### **Scelta di trattamenti senza sangue/rifiuto dell’assistenza sanitaria**

§ 162. La Corte ha rilevato che le leggi russe sull’ “incitamento a rifiutare l’assistenza sanitaria” riflettono il presupposto che il potere dello Stato di proteggere i fedeli dalle conseguenze dannose delle loro scelte mediche debba prevalere sul diritto al rispetto della loro vita privata e sulla libertà di manifestare la loro religione nella pratica e nell’osservanza (si veda *Testimoni di Geova di Mosca e altri*, sopra citato, § 134). Tuttavia, la libertà di accettare o rifiutare un trattamento sanitario specifico o di scegliere un trattamento alternativo è fondamentale per i principi di autodeterminazione e di autonomia personale. Affinché questa libertà abbia reale valore, i pazienti devono avere il diritto di fare scelte secondo le proprie opinioni e i propri valori, a prescindere da quanto irrazionali, poco saggi e imprudenti possano apparire agli altri. Un paziente adulto e capace di intendere e di volere, ad esempio, è libero di decidere se sottoporsi o meno a un intervento chirurgico o, allo stesso modo, se sottoporsi a una trasfusione di sangue biologico o se preferire prodotti sostitutivi artificiali del sangue. La libera scelta e l’autodeterminazione sono componenti fondamentali della vita e, in assenza di indicazioni sulla necessità di proteggere la salute pubblica, lo Stato deve astenersi dall’interferire con la libertà di scelta individuale nell’ambito dell’assistenza sanitaria, poiché tale interferenza può solo diminuire e non accrescere il valore della vita (*ibidem*, §§ 135-36, e *Vavříčka e altri c. Repubblica Ceca* [GC], n. 47621/13 e altri 5, § 276, 8 aprile 2021).

§ 164. Il requisito del consenso informato è particolarmente rilevante nelle circostanze del caso in esame, in cui il rifiuto della trasfusione di sangue è stato formulato da una Testimone di Geova adulta in grado di prendere decisioni mediche per sé stessa. Tuttavia, il fatto che la donna avesse esercitato il suo diritto di rifiutare una specifica forma di trattamento sanitario non è stato affrontato o menzionato nelle sentenze nazionali. Per la Corte, il parametro giuridico decisivo in questa situazione è se il rifiuto sia stato espressione dell’autentica volontà della persona o se il grado di influenza esterna esercitata sulla persona sia stato tale da indurla a rinunciare alla propria volontà (*ibidem*, § 138). Tuttavia, nulla

nelle sentenze nazionali suggerisce che sia stata esercitata una qualsiasi forma di pressione impropria o di influenza indebita. Non vi è alcuna prova che la donna abbia esitato nel rifiutare una trasfusione di sangue al momento del ricovero in ospedale. Di conseguenza, non vi è alcuna base oggettiva per affermare che la sua volontà sia stata calpestata o che il rifiuto di una trasfusione di sangue non rappresenti la sua vera o autentica decisione.

### **Divieto di valutare la legittimità delle credenze religiose**

§ 165. In assenza di qualsiasi prova di pressioni improprie, il rifiuto delle trasfusioni di sangue è da considerarsi un'espressione di autodeterminazione di un componente della comunità che ha esercitato il proprio diritto di scelta in materia di trattamenti sanitari, come garantito sia dalla Convenzione sia dalla legge russa. L'aver imputato la morte della signora S. all'associazione religiosa locale di Taganrog solo perché nelle loro pubblicazioni religiose i Testimoni di Geova predicano l'importanza dottrinale dell'astensione dalle trasfusioni di sangue ha equivalso a una dichiarazione di illegittimità delle loro credenze religiose relative alla sacralità del sangue (si veda *Testimoni di Geova di Mosca e altri*, sopra citato, § 141). La Corte ribadisce che gli Stati non hanno il diritto, ai sensi della Convenzione, di decidere quali credenze possono o non possono essere insegnate, poiché il diritto alla libertà di religione garantito dalla Convenzione esclude qualsiasi discrezionalità da parte dello Stato nel determinare se le credenze religiose o i mezzi utilizzati per esprimere tali credenze siano leciti (si veda *Manoussakis e altri c. Grecia*, 26 settembre 1996, § 47, Rapporti 1996 IV, e *Hasan e Chaush c. Bulgaria* [GC], n. 30985/96, § 78, ECHR 2000 XI).

§ 172. La Corte ha ritenuto che le decisioni dei Testimoni di Geova in merito al loro impegno, alla celebrazione di eventi per loro significativi e all'uso del tempo libero sono tutte questioni che rientrano nella sfera della "vita privata" dei membri della comunità (si veda *Testimoni di Geova di Mosca e altri*, sopra citato, § 117). È una caratteristica comune a molte religioni quella di stabilire *standard* dottrinali di comportamento a cui i loro aderenti devono attenersi nella vita privata, comprese questioni come la partecipazione alle funzioni religiose, la celebrazione di riti, l'indossare abiti specifici o l'osservare restrizioni alimentari. Le norme dei Testimoni di Geova sulla predicazione porta a porta e sulla partecipazione alle riunioni religiose non sono diverse da limitazioni simili che altre religioni impongono alla vita privata dei loro aderenti. Obbedendo a questi precetti nella vita quotidiana, i fedeli manifestano la loro





volontà di conformarsi rigorosamente alla dottrina religiosa che professano, e la loro libertà di farlo è garantita dall'articolo 9 della Convenzione (*ibid.*, § 118). Un'interferenza in tale libertà può essere ammessa solo se le loro scelte sono incompatibili con i principi chiave che stanno alla base della Convenzione, come il matrimonio poligamo o con individui minorenni o una flagrante violazione dell'uguaglianza di genere, oppure se sono imposte ai fedeli con la forza o la coercizione, contro la loro volontà (*ibidem*, § 119, con ulteriori riferimenti).

### **Divieto di proselitismo**

§ 168. La Corte ribadisce che il diritto "di cercare di convincere il prossimo" è un elemento essenziale della libertà religiosa (si veda *Kokkinakis*, sopra citato, § 31, e *Larissis e altri*, sopra citato, § 45). Nel caso *Larissis*, la Corte ha fatto una distinzione tra la posizione dei militari che avevano avuto difficoltà a sottrarsi alle conversazioni religiose avviate dai loro superiori e quella dei civili che non erano stati sottoposti a pressioni e a obblighi analoghi a quelli del personale militare. Il primo caso potrebbe essere considerato una forma di molestia o di pressione impropria, mentre il secondo un innocuo scambio di idee (si veda *Larissis e altri*, §§ 51, 54 e 59).

§ 169. Nel caso in esame, la discussione sul servizio militare si è svolta tra soldati di leva, con i Testimoni di Geova che cercavano di convincere gli altri della validità delle proprie convinzioni pacifiste e che condividevano con loro pubblicazioni di carattere religioso. I soldati di leva erano coetanei, non c'era tra loro una gerarchia formale, né superiori o subordinati. I tribunali nazionali non hanno stabilito che siano state esercitate molestie o pressioni improprie sui soldati di leva che non erano Testimoni di Geova. Essi erano liberi di sottrarsi alla conversazione o di rifiutare le argomentazioni dei Testimoni di Geova. L'esortazione religiosa a rifiutare il servizio militare non violava alcuna legge russa e i Testimoni di Geova avevano il diritto di cercare di persuadere gli altri che, anziché imbracciare le armi, era preferibile svolgere un servizio civile alternativo.

§ 170. Per la Corte, è ovvio che la scelta di una delle due alternative legalmente disponibili non equivale a un incitamento ad abbandonare i doveri civili. In assenza di qualsiasi prova di pressioni improprie, ritenere l'associazione religiosa locale di Taganrog responsabile per la diffusione di convinzioni pacifiste tra i soldati di leva ha anche equivalso a un giudizio inammissibile sulla legittimità

delle convinzioni dei Testimoni di Geova e sui mezzi utilizzati per esprimerle.

### **Rifiuto di prestare servizio militare**

§ 167. È risaputo che i Testimoni di Geova sono un gruppo religioso dedito al pacifismo e che la loro dottrina impedisce ai singoli componenti di prestare servizio militare, indossare l'uniforme o imbracciare le armi (si veda *Thlimmenos c. Grecia* [GC], n. 34369/97, § 42, CEDU 2000 IV). I Testimoni di Geova accettano di svolgere un servizio civile alternativo a condizione che esso non sia collegato a organizzazioni militari (si veda *Faizov c. Russia* (dec.), n. 19820/04, 15 gennaio 2009). La Costituzione russa (articolo 59, paragrafo 3) e la Legge sulle religioni (sezione 3, paragrafo 4) riconoscono esplicitamente ai cittadini russi il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, che può essere sostituito da un servizio civile alternativo. Il diritto al servizio civile alternativo è stato sempre sostenuto dai tribunali russi, anche nei casi in cui è stato esercitato da un testimone di Geova (si veda *Faizov*, citato sopra).

### **Coinvolgimento dei minori in attività religiose/educazione religiosa/ affidamento dei minori**

§ 173. La Corte ribadisce che l'articolo 2 del Protocollo n. 1 impone allo Stato di rispettare il diritto dei genitori di garantire un'educazione e un insegnamento conformi alle proprie convinzioni religiose e che l'articolo 5 del Protocollo n. 7 stabilisce che i coniugi godono di pari diritti nei rapporti con i figli. La legge russa sulle religioni non subordina l'educazione religiosa dei figli all'esistenza di un accordo tra i genitori. Entrambi i genitori, anche se seguono dottrine o credenze diverse, hanno il diritto di educare i figli in conformità alle loro convinzioni religiose o non religiose e qualsiasi disaccordo tra loro in relazione alla necessità e alla portata della partecipazione dei figli alle pratiche religiose e all'educazione è una controversia privata che deve essere risolta secondo la procedura stabilita dal diritto di famiglia (*ibid.*, § 125).

§ 174. La Corte non trova alcuna base giuridica o fattuale per la decisione presa dal Tribunale regionale secondo cui la presunta mancanza di partecipazione dei bambini a gruppi sportivi, musicali o ricreativi fosse dannosa per il loro sviluppo o imputabile all'associazione religiosa locale di Taganrog. Non esiste un unico modello genitoriale di riferimento o un insieme obbligatorio di pratiche genitoriali, e la conclusione generale che questi siano elementi di uno sviluppo

armonioso, indipendentemente dall'età o dalle circostanze del bambino, dovrebbe normalmente essere supportata da prove di consenso scientifico, legale o sociale, cosa che non è avvenuta in questo caso. È rilevante che, nel giungere alle sue conclusioni, il Tribunale regionale non abbia ascoltato alcuna testimonianza da parte dei bambini stessi e non abbia individuato alcun caso di abuso, coercizione o coinvolgimento dei bambini nelle pratiche religiose senza il loro consenso.

§ 175. Finché non vi sono prove di abuso, violenza o coercizione illegale, le decisioni circa l'impartire al bambino un'educazione religiosa o non religiosa, se coinvolgerlo in attività sportive, scientifiche, artistiche o musicali, se concedergli tempo libero non organizzato o una rigida programmazione quotidiana, e se frequentare persone che la pensano allo stesso modo, devono essere prese esclusivamente dai genitori del bambino o, a seconda dei casi, dal genitore affidatario. Tali decisioni rientrano nella sfera della vita privata e familiare che è protetta da interferenze ingiustificate da parte dello Stato. Ne consegue che ciò che è stato considerato dai tribunali russi come un coinvolgimento inammissibile dei minori era in realtà una manifestazione delle convinzioni dei genitori nella loro vita privata, in questo senso protetto dall'articolo 9 (*ibid.*, § 121).

### **Ritenere l'Associazione locale dei Testimoni di Geova responsabile per le decisioni prese dai singoli fedeli**

§ 176. Infine, il Tribunale regionale non ha fornito alcuna motivazione per la conclusione secondo cui l'associazione religiosa locale di Taganrog debba essere ritenuta responsabile della decisione dei genitori di coinvolgere i figli in attività religiose. La legge russa sulle religioni vieta a chi non è genitore o tutore di costringere un bambino a partecipare a pratiche religiose o a ricevere un'educazione religiosa (*ibidem*, §§ 73 e 124). Nel ritenere responsabile l'associazione religiosa locale di Taganrog, il Tribunale regionale non ha addotto alcuna prova che dimostri che l'organizzazione stessa o qualsiasi suo componente non genitore abbia fatto ricorso a metodi impropri per coinvolgere i minori nelle proprie attività, sia contro la loro volontà che contro quella dei loro genitori. Al contrario, il coinvolgimento dei bambini nella vita religiosa della comunità sembra essere stato approvato e incoraggiato da uno dei genitori che era egli stesso un testimone di Geova. Pertanto, i fatti che erano stati imputati all'organizzazione non erano in realtà legati a qualcosa che l'organizzazione aveva o non aveva fatto, ma alle azioni dei suoi singoli membri che erano genitori di quei bambini (*ibid.*, § 124).

§ 179. La Corte non è convinta che le conclusioni del Tribunale regionale siano basate su una valutazione attendibile dei fatti. Non vi è nulla che indichi che l'organizzazione religiosa abbia imposto ai suoi membri condizioni da soddisfare nei loro rapporti familiari né che abbia imposto condizioni o fatto richieste ai membri non Testimoni delle famiglie dei suoi fedeli con la minaccia di causare l'interruzione dei loro rapporti familiari.

### **Distruzione dei rapporti familiari/rifiuto dei familiari non Testimoni**

§ 178. In relazione ad un'accusa simile, la Corte ha precedentemente rilevato che, per quanto i tribunali russi non abbiano fornito esempi di azioni coercitive, di imposizioni o di minacce da parte della ricorrente organizzazione, ciò che è stato considerato dai tribunali come "coercizione a distruggere la famiglia" è stata la frustrazione che i familiari non Testimoni hanno sperimentato come conseguenza dei disaccordi sul modo in cui i loro parenti Testimoni hanno deciso di gestire la propria vita in conformità ai precetti religiosi, nonché il loro crescente isolamento derivante dall'essere stati esclusi dalla vita della comunità a cui i loro parenti Testimoni avevano aderito. È noto che uno stile di vita religioso richiede ai suoi fedeli sia l'osservanza delle norme religiose sia la dedizione ai doveri religiosi, cose che possono occupare una parte significativa del tempo del fedele. Tuttavia, finché la dedizione alle questioni religiose è il prodotto di una decisione autonoma e libera del credente e per quanto i suoi familiari possano non essere contenti di questa decisione, l'allontanamento che ne consegue non può essere attribuito alla religione, come se questa fosse la causa della separazione della famiglia. Molto spesso è vero il contrario: la fonte del conflitto è costituita dalla resistenza e dalla riluttanza dei familiari non religiosi ad accettare e rispettare la libertà del loro parente religioso di manifestare e praticare la propria religione. È vero che nei matrimoni in cui i coniugi appartengono a confessioni religiose diverse o uno dei due non è credente spesso esistono attriti. Tuttavia, questa situazione è comune a tutti i matrimoni in cui i coniugi professino fedi diverse, e i Testimoni di Geova non fanno eccezione (ibid., §§ 110-11).

### **Rifiuto di partecipare a celebrazioni/festività nazionali (adulti e bambini)**

§ 182. Per quanto riguarda il primo capo d'accusa, la Corte ribadisce che il diritto dei Testimoni di Geova di gestire la propria vita, compresa la routine quotidiana, in conformità ai precetti della propria religione è tutelato dall'ar-



articolo 9 della Convenzione (si veda il paragrafo 172 sopra). I tribunali russi non hanno menzionato alcuna prova che dimostri che i membri dell'associazione religiosa locale di Taganrog siano stati costretti o obbligati a dedicare il loro tempo libero alla predicazione e allo studio della Bibbia o ad astenersi dal celebrare festività di Stato o eventipersonali (ibid., § 120). Inoltre, la Corte ribadisce che la "partecipazione alle celebrazioni durante le festività dello Stato" non è un dovere civico definito dalla legge. Infatti, non esiste alcuna legge che imponga la celebrazione di alcuna festività, sia essa laica o religiosa, e, nel caso in cui una tale partecipazione obbligatoria alle celebrazioni fosse stata elevata al rango di obbligo giuridico, tale obbligo avrebbe presumibilmente sollevato una questione ai sensi degli articoli 9 e 10 della Convenzione (si veda *Efstratiou c. Grecia*, 18 dicembre 1996, § 32, Rapporti 1996 VI, riguardante la partecipazione di bambini Testimoni di Geova a una parata scolastica).

### **Divieto di avere un luogo di culto**

§ 188. [...] La Corte ribadisce che questa è stata ovviamente la forma più grave di interferenza, poiché ha colpito i diritti di molte congregazioni locali e di centinaia di singoli Testimoni di Geova, ai quali è stata di conseguenza negata la possibilità di unirsi ai compagni di fede nella preghiera e nel culto (si veda *Testimoni di Geova di Mosca e altri*, citato sopra, § 159).

### **Restrizione/divieto di pubblicazioni religiose**

§ 200. La Corte osserva che i tribunali russi hanno vietato le pubblicazioni dei Testimoni di Geova poiché "estremiste", perché inciterebbero all'odio religioso e alla discordia proclamando la "superiorità" della "vera" religione dei Testimoni di Geova e l'"ostilità" nei confronti di altre "false" religioni o dei loro ministri e avrebbero incoraggiato la rinuncia ai doveri civici e al servizio militare. Tuttavia, in nessuna delle pubblicazioni sono stati individuati elementi di violenza, odio, offese, insulti, scherni o incitamento all'esclusione o alla discriminazione di qualcuno (si vedano i paragrafi 30, 31, 34, 36, 40, 43, 45 e 47). Non vi è alcuna indicazione che i tribunali nazionali abbiano percepito i testi in questione come capaci di provocare disordini o rivolte pubbliche. Né i tribunali nazionali né il Governo hanno fatto riferimento a circostanze indicative di un contesto sensibile all'epoca dei fatti. Sebbene le pubblicazioni dei Testimoni di Geova siano state ampiamente disponibili in molti paesi, compresa la Russia,

per decenni, il Governo non ha presentato alcuna prova che esse abbiano causato tensioni interreligiose o portato a conseguenze dannose o alla violenza, in Russia o altrove (si veda, per un ragionamento simile, *Öztürk c. Turchia* [GC], n. 22479/93, § 69, ECHR 1999-VI).

### **Requisiti per un processo equo**

§ 203. La Corte ha già individuato una serie di vizi procedurali fondamentali nel modo in cui i tribunali russi hanno esaminato le istanze con cui si chiedeva che i materiali venissero definiti “estremisti”. Il primo di questi vizi è che i tribunali hanno omesso di pronunciarsi su questioni di diritto rimettendosi integralmente alle conclusioni degli esperti che sono andate oltre l’esame di questioni puramente tecniche, come chiarire l’importanza o il significato di particolari parole ed espressioni, ma hanno fornito quella che è in effetti una valutazione giuridica delle pubblicazioni. La Corte ha ritenuto tale situazione inaccettabile e ha sottolineato che tutte le questioni di diritto dovrebbero essere decise esclusivamente dai giudici (si vedano *Mariya Alekhina e altri c. Russia*, n. 38004/12, § 262, 17 luglio 2018, e *Dmitriyevskiy c. Russia*, n. 42168/06, § 113, 3 ottobre 2017). Questa posizione si è riflessa anche nella giurisprudenza vincolante della Corte Suprema della Russia (si veda il precedente paragrafo 127). Un secondo vizio procedurale deriva dal fatto che la legge russa non stabilisce esplicitamente il diritto delle parti interessate, come gli autori o gli editori dei testi suscettibili a proscrizione, di partecipare ai procedimenti previsti dalla “Legge per la soppressione dell’estremismo”. La Corte ha ritenuto che un tribunale nazionale non è in grado di fornire ragioni “pertinenti e sufficienti” per potere interferire senza che prima si instauri una qualche forma di contraddittorio in cui le argomentazioni avanzate dal pubblico ministero possano essere messe a confronto con quelle della parte interessata (si veda *Mariya Alekhina e altri*, sopra citata, §§ 265-67).

§ 204. Nel caso in esame, le decisioni dei tribunali nazionali si sono basate su perizie di esperti di linguistica o di studi religiosi ottenute dai pubblici ministeri o dalla polizia e, in un caso, su una dichiarazione di un sacerdote ortodosso che ha dato la propria opinione sulla natura “estremista” delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova (si veda il paragrafo 47 sopra). I tribunali si sono limitati a riprodurre una sintesi delle conclusioni dei periti, approvandoli nella loro interezza senza trarne alcuna conclusione giuridica, e limitandosi a dichiarare che non avevano motivo di dubitarne. Dalle sentenze emerge che non è stato

il tribunale a trarre le conclusioni decisive sulla natura “estremista” delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova, bensì gli esperti selezionati dai pubblici ministeri e dalla polizia (si veda *Dmitriyevskiy*, citato sopra, § 113). I tribunali non hanno fatto alcun tentativo di condurre una propria analisi giuridica delle presunte dichiarazioni “estremiste”, né di considerarle nel più ampio contesto delle pubblicazioni, cercando di stabilire le idee che cercavano di trasmettere. Non hanno nemmeno applicato la giurisprudenza della Corte relativa al discorso estremista e alla libertà di espressione in generale, né hanno valutato l'effetto del divieto sui diritti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione o del suo equivalente di diritto interno (si veda *Ibragim Ibragimov e altri*, sopra citato, § 107). La Corte non può quindi accettare le ragioni fornite dai tribunali russi come “pertinenti e sufficienti” per giustificare l'ingerenza in questione.

§ 205. Inoltre, non solo i tribunali non hanno fornito ragioni pertinenti e sufficienti per giustificare l'interferenza, ma non hanno nemmeno rispettato il principio del contraddittorio nel procedimento. Alcuni ricorrenti non hanno potuto presentare argomentazioni efficaci a difesa della loro posizione, in quanto i tribunali hanno respinto le loro prove, comprese le perizie alternative di esperti, con la motivazione che erano state preparate da una parte in causa (si veda il precedente paragrafo 35). Altri ricorrenti non sono stati nemmeno informati del procedimento per la proscrizione e si erano visti negare la possibilità di impugnare la sentenza di primo grado (si vedano i paragrafi 37-39). Ciò porta la Corte a concludere che i ricorrenti sono stati privati della tutela prevista dalla procedura a cui avevano diritto in virtù dell'articolo 10 della Convenzione (si veda *Dmitriyevskiy*, sopra citato, § 116).

§ 229. Nel caso in esame, la Watchtower di New York, in qualità di proprietaria del sito web internazionale dei Testimoni di Geova, non aveva ricevuto alcuna diffida o altro avviso in merito alla presunta violazione da parte del sito web della legge sull'estremismo. La richiesta del pubblico ministero di un decreto per bloccare il sito era stata preparata senza una notifica preventiva alle parti i cui diritti e interessi potevano esserne lesi. La Watchtower di New York non era stata informata della richiesta del pubblico ministero né le era stata data l'opportunità di rimuovere i contenuti presumibilmente illegali prima che la richiesta fosse presentata al tribunale. Né era stata invitata a partecipare all'udienza per decidere il blocco del sito sulla base del fatto che il blocco non avrebbe interferito con i suoi diritti (si veda il paragrafo 80). Anche dopo aver riconosciuto che la sua partecipazione al procedimento era necessaria, la Corte

d'Appello non è stata regolarmente convocata all'udienza della Corte Suprema in cui è stata ripristinata la decisione di bloccare il sito (si veda il paragrafo 84 sopra). La Corte ritiene che il procedimento di blocco, condotto in assenza del proprietario del sito web, non abbia avuto carattere contraddittorio e non abbia provveduto una sede in cui ascoltare le parti interessate (si veda *Bulgakov*, sopra citato, §§ 35-36).

§ 253. La Corte ribadisce infine che spettava alla Corte Suprema, in qualità di garante ultimo dei diritti e delle libertà individuali, considerare la questione alla luce delle norme della Convenzione ed operare un bilanciamento esaminando se l'ingerenza nei diritti dei ricorrenti fosse proporzionata agli scopi legittimi perseguiti. Tuttavia, la Corte non può ritenere che nel caso di specie sia stato fatto un vero e proprio bilanciamento. Come già osservato, la Corte Suprema non ha permesso alle organizzazioni direttamente interessate dalla sua sentenza di presentare argomentazioni a propria difesa. Né ha riconosciuto, e tanto meno considerato in dettaglio, l'effetto della sua decisione di scioglimento, divieto e confisca, sui diritti di 175.000 singoli Testimoni di Geova in Russia, che sono stati messi di fronte a una scelta obbligata e impossibile: limitare le loro attività religiose a pregare da soli, senza la compagnia e il sostegno dei compagni di fede e senza un luogo di culto, o affrontare un procedimento penale con l'accusa di "continuare le attività di un'organizzazione estremista". La Corte non ha spiegato chi fossero gli "altri" i cui diritti avrebbero dovuto essere tutelati, dal momento che non è emerso che i Testimoni di Geova abbiano usato alcuna coercizione o metodi impropri di conversione, né quale tipo di "minaccia reale" all'ordine pubblico e alla sicurezza rappresentassero le attività religiose dei Testimoni di Geova, dichiaratamente pacifiche e non violente. La Corte ritiene che, anziché elaborare effettivamente un'argomentazione e cercare di trovare un equilibrio tra diritti contrapposti, nella sua sentenza la Corte Suprema si sia basata su informazioni generiche. Queste carenze non sono state colmate in appello.

### **Blocco dell'accesso al sito web**

§ 230. Passando poi alla portata della decisione che dichiara l'intero sito web "estremista", la Corte ribadisce che il blocco totale dell'accesso a un sito web è una misura estrema che ignora deliberatamente la distinzione tra informazioni lecite e illecite che un sito web può contenere e che rende inaccessibile una grande quantità di contenuti che non sono stati identificati come illeciti. L'oscuramento dell'intero sito web ha l'effetto di estendere l'ambito di applicazione dell'ordine di





blocco ben oltre i contenuti illeciti inizialmente presi di mira (si veda *OOO Flavius e altri*, sopra citata, § 37).

§ 231. La Corte ha rilevato sopra che la decisione di dichiarare “estremiste” le pubblicazioni religiose dei Testimoni di Geova costituisce una violazione della Convenzione. Questa constatazione si applica alle pubblicazioni, agli opuscoli e alle riviste che erano stati citati nella richiesta di un ordine di blocco. Tuttavia, anche se vi fossero state circostanze eccezionali che giustificassero il blocco dei contenuti illeciti, la misura in di blocco dell’accesso all’intero sito web avrebbe richiesto una giustificazione propria, separata e distinta da quella posta alla base dell’ordine relativo ai contenuti illeciti, e con riferimento ai requisiti stabiliti dalla Corte ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione. Il blocco dell’accesso a contenuti leciti non può mai essere una conseguenza automatica di una diversa misura di blocco più circoscritta, perché una misura di blocco indiscriminata, che limiti l’accesso anche ai contenuti leciti come effetto collaterale di una misura mirata esclusivamente ai contenuti illeciti, equivale a un’interferenza arbitraria nei diritti dei proprietari dei siti web (si veda *OOO Flavius e altri*, sopra citata, § 38).